

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
TOUCH RUGBY ROMA**

Art.1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione sportiva denominata "TOUCH RUGBY ROMA" – ente non commerciale senza fini di lucro – ai sensi dell'art.36 del Codice Civile.

Art.2 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione "TOUCH RUGBY ROMA" – ente non commerciale senza fini di lucro - è associazione libera, apolitica e aconfessionale, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, nella zona di Roma e Provincia, lo sviluppo e la diffusione della pratica della disciplina sportiva del Touch Rugby a livello dilettantistico e attività ricreative ad essa connesse, creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta a consentire, a quanti vi aderiscono, un processo di maturazione e apprendimento atletico - sportivo rapido ed equilibrato.

L'Associazione **TOUCH RUGBY ROMA**, si propone come unico ed esclusivo ente volto allo sviluppo e la diffusione del Touch Rugby nella zona indicata al comma precedente.

L'Associazione **TOUCH RUGBY ROMA** potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

L'Associazione può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica, organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico - divulgativo destinati ai soli propri associati. Essa può stabilire contatti, a livello nazionale e internazionale, con Istituti ed Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi. Mantenere una stretta relazione e cooperare con la **LEGA ITALIANA TOUCH RUGBY**, relativamente allo sviluppo del Touch Rugby.

Col proposito di realizzare i propri obiettivi la **TOUCH RUGBY ROMA** ha i seguenti poteri:

- partecipare a competizioni organizzate dalla **LEGA ITALIANA TOUCH RUGBY**.
- organizzare competizioni, tornei, viaggi e incontri, appuntamenti di Touch Rugby tra la propria squadra rappresentativa e squadre internazionali;
- preservare le statistiche e i dati del proprio touch rugby club;

Paulo Costantini

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- pubblicare informazioni e referenze riguardanti il Touch Rugby.
- in generale fare tutto quanto sia necessario per perseguire gli obiettivi dell'associazione denominata: **LEGA ITALIANA TOUCH RUGBY**.

Per il raggiungimento dello scopo sociale può reperire o gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo, finalità politiche e lucrative.

TITOLO II

ASSOCIATI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Art.3 – Requisiti degli associati

Sono associati dell'Associazione "**TOUCH RUGBY ROMA**" – ente non commerciale senza fini di lucro – tutti coloro che, all'atto dell'accoglimento della domanda, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa. La durata della qualifica di associato è annuale, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Tutti gli associati hanno pari diritto elettorale attivo e passivo.

Sono istituite tre categorie di soci:

- **associati "fondatori"**, coloro i quali, presenti alla revisione dell'atto costitutivo del 21 aprile 2008, si sono assunti a tempo indeterminato, le mansioni di perseguire concretamente gli scopi associativi;
- **associati "ordinari"**, coloro che verseranno l'apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto;
- **associati "sostenitori"**, coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell'associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove.

Qualora la qualifica di associato "sostenitore" fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di associato;

L'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di Associati, previste dal presente statuto attribuisce:

- a. il diritto a partecipare a ogni attività associativa;

Seccis
Paolo Cristofari
Car...
St. V.
Delegato

b. il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale,

c. il diritto di voto, ad eccezione dei associati sostenitori, per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo; il tutto senza limitazione alcuna.

La qualifica di associato si assume con l'iscrizione nell'apposito libro di cui all'art.22) del presente statuto, previa ammissione del Consiglio Direttivo e viene meno alla data del 31 Dicembre di ogni anno.

Art.4 – Ammissione degli associati

Quanti desiderassero divenire associati "Ordinari" dell'associazione, devono presentare apposita domanda redatta per iscritto al Consiglio Direttivo. Per gli associati, di Minore età, la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Le domande di iscrizione in qualità di "Associato Sostenitore" devono essere presentate, per iscritto, direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo.

Le domande di iscrizione sono esaminate ed accolte dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei membri in carica.

Tutti gli associati sono obbligati a versare le "quote associative".

La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile.

Art.5 – Circolazione delle quote

La quota associativa è intrasmissibile.

Art.6 – Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato può venir meno per i seguenti motivi:

a. per mancato rinnovo dell'affiliazione o per mancato pagamento della quota associativa, ad eccezione degli associati fondatori e dei soci onorari; in caso di mancato versamento della quota associativa dei soci onorari, gli stessi perderanno il diritto al voto;

b. per rifiuto motivato del rinnovo dell'affiliazione o dell'associazione, da parte del Consiglio Direttivo, confermato dall'assemblea degli associati;

c. per espulsione: qualora il comportamento o le attività dell'associato siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale decisione è eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica.

TITOLO III

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page. The signatures are written in black ink. One signature is clearly legible as 'Paolo Cristofari'. There are several other illegible signatures. A red circular stamp is visible at the top left of the page, partially overlapping the text.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- Il Segretario;

Art.8 – Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli associati e dai rappresentanti dei soggetti affiliati, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Ogni associato ha un voto, qualunque sia il valore della quota. Il voto è espresso per alzata di mano. Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, gli associati appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti con il medesimo diritto di voto, oltre a tutti i membri degli organi associativi, i quali, se non associati, non hanno però diritto di voto.

Art.9 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata per affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno un mese di anticipo sulla data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo.

La convocazione dell'Assemblea, inoltre, verrà pubblicata presso la sede del club e pubblicizzata adeguatamente, anche, con mezzi telematici idonei (Fax, E Mail).

Con le stesse modalità deve essere, inoltre, garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

Art.10 – Costituzione e deliberazione dell'assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto, e sul rinnovo delle cariche associative, tra cui l'elezione dei 5 membri del Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari ai 2/3 degli associati iscritti, alla data della delibera, nell'apposito libro di cui all'art.21) del presente statuto.

Signature
Paolo Castellan

Signature
Signature

Signature
Signature

Signature
Signature

Questi ultimi, rimangono in carica per un periodo di anni 3, decorso il triennio di vigenza della carica, possono essere rieletti. La votazione è eseguita per alzata di mano. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla Legge. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare tra gli associati, dei soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso. Il rapporto, che si configurerà tra tali soggetti e l'associazione, è di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soggetti avranno diritto a una remunerazione, costituita da un compenso commisurato alle prestazioni effettuate nell'espletamento del mandato affidato loro nella delibera consiliare e ivi stabilito. Il Consiglio dovrà redigere annualmente, entro il mese di Aprile, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente. In tale occasione, sarà presentato anche un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno. Il Consiglio stabilisce l'importo delle quote associative, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse categorie di soci e di soggetti affiliati. L'importo delle quote è sottoposto ad approvazione dell'assemblea. Il Consiglio stabilisce, inoltre, la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati e ai soggetti affiliati.

Il Consiglio può approvare norme relativa a:

- la progettazione, organizzazione, esecuzione e programmazione delle competizioni;
- la conclusione del rapporto associativo;
- la relazione fra un giocatore e il suo club compresi i movimenti / trasferimenti dei giocatori da una squadra all'altra, e da questa Lega a un'altra.

Il Consiglio Direttivo, ha inoltre, il potere di delegare mansioni, a soggetti terzi, per il raggiungimento degli scopi associativi.

Art 13 – Compiti del segretario

Il segretario, eletto dal consiglio e approvato dall'assemblea, è il coordinatore di tutte le attività dell'associazione. Il suo compito, è quello di armonizzare il lavoro dei vari organi associativi e di essere il referente degli stessi. Ha l'onere di tenere

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Paolo Castellani' and other illegible signatures.

l'elenco degli associati aggiornato. Il segretario, è, inoltre il depositario di tutte le comunicazioni, interne ed esterne dell'associazione.

Art.14 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere, eletto tra i soci, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'associazione.

Egli tiene la cassa, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

PATRIMONIO E RISORSE

Art.15 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione "TOUCH RUGBY ROMA" – ente non commerciale senza fini di lucro – sono rappresentate:

- dai proventi delle "quote associative" e delle eventuali "somme aggiuntive":
- dalle tasse di affiliazione;
- dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
- da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- dai proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

Art.15 – Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art.16 – Gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including names like 'Carlo', 'Paolo', 'Luigi', 'St.M.', and 'di G. G. G.'.

Watermark: TOUCH RUGBY ROMA

Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.17 – Sede dell'Associazione

L'Associazione "TOUCH RUGBY ROMA" – ente non commerciale senza scopo di lucro ha sede in Roma, Via Sanremo, 3, 00182, Roma (RM).

Art.18 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.19 – Esercizio sociale

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico/finanziario sono fissati rispettivamente al 1° Gennaio e al 31 Dicembre di ogni anno.

Art.20 – Libri sociali

Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

- libro degli associati;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Associati;
- libro di cassa;
- libro degli inventari e dei rendiconti.

Art.21 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti.

Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell'associazione.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge n. 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le

eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci e contabilizzate nell'apposito libro di cassa sottoposto al controllo del Revisore.

Art.22 – Clausola arbitrale

Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Roma. Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro.

Quest'ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria sarà presa fra gli arbitri a maggioranza.

Per controversie nascenti da rapporti extra associativi di natura legale, si elegge come Autorità Giudiziaria Competente il Tribunale di Roma.

Art. 23 – Tipologie di gioco

Il gioco potrà essere giocato sotto tre categorie:

- Touch Rugby
- Beach Touch/Indoor Touch
- Tag Rugby


Tutte le regole standard e le linee guida saranno sviluppate di concerto con la partecipazione a queste tre categorie di Touch Rugby, così come sono dirette e consigliate dalla Lega Italiana Touch Rugby.

Art.26 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Roma, 21 Aprile 2008

F.TO


Paolo Carlo Fanni
Gian Paolo
[Signature]